

Gianluca Bozzelli

(a cura di)

GUIDA ANTIRICICLAGGIO per AVVOCATI

Con i contributi di

Sara Bassolamento, Francesco Cafiero de Raho, Luca Fusco,
Concetta Laudiero, Giuseppe Miceli, Luciano Venia

Iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
Commissione Antiriciclaggio & Compliance

LEGIS
GIURIDICA

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2025

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-034-1

Finito di stampare nel mese di ottobre 2025 da
LOGO SRL

Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

INTRODUZIONE	8
<i>(di Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli)</i>	

PREFAZIONE	11
<i>(di Giuseppe Miceli)</i>	

CAP. 1

QUANDO LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO SI APPLICA ALLE ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI	15
<i>(di Gianluca Bozzelli)</i>	

1.1. Brevi premesse e qualche dato	15
1.2. Quando gli Avvocati sono “ <i>soggetti obbligati</i> ” all'antiriciclaggio	18
1.3. Collaboratori e praticanti	22
1.4. Privilegio forense e segreto professionale	23
1.5. Linee guida e regole tecniche CNF: necessità di aggiornamento	28

CAP. 2

COSA FARE PRIMA DELL'INGRESSO DEL CLIENTE IN STUDIO: PREDISPORRE I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO	31
---	-----------

2.1. Definizioni	31
2.2. Primo presidio antiriciclaggio: l'autovalutazione del rischio dello Studio legale (di Gianluca Bozzelli)	32
2.3. Secondo presidio antiriciclaggio: la formazione (di Gianluca Bozzelli)	42
2.4. Terzo presidio antiriciclaggio: la documentazione (di Gianluca Bozzelli)	44

2.5. Quarto presidio antiriciclaggio: la predisposizione a eventuali segnalazioni (di Gianluca Bozzelli).....	50
2.6. Quinto presidio antiriciclaggio (eventuale): nomina del responsabile antiriciclaggio (di Gianluca Bozzelli)	52
2.7. Riferimenti normativi, linee guida e regole tecniche CNF (di Luciano Venia).....	53

CAP. 3

COSA FARE DOPO L'INGRESSO DEL CLIENTE IN STUDIO: APPLICARE I PRESIDI ANTIRICICLAGGIO	71
<i>(di Gianluca Bozzelli)</i>	

3.1. Acquisizione delle informazioni da parte del Cliente: accettazione dell'incarico	71
3.2. Identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e alcuni casi pratici	72
3.3. Rifiuto di identificazione, reticenza o falsità nell'acquisizione di informazioni o di aggiornamenti da parte del Cliente: astensione	85
3.4. Adeguata verifica delle informazioni acquisite: AVC ordinaria	86
3.5. AVC semplificata	91
3.6. AVC rafforzata	93
3.7. Aggiornamento e controllo costante nel rapporto	98
3.8. Operazioni di verifica della clientela eseguite da terzi	99

CAP. 4

COSA FARE IN CASO DI OPERAZIONI SOSPETTE: SEGNALAZIONI E COMUNICAZIONI	101
<i>(di Gianluca Bozzelli)</i>	

4.1. Perché segnalare	101
4.2. Operazioni anomale: gli indicatori UIF	105
4.3. SOS tramite portale Infostat-UIF	110
4.4. SOS tramite il CNF	117
4.5. Comunicazioni al MEF di operazioni in violazione dei limiti sull'uso del denaro contante (C.v.c.)	118

CAP. 5	
COSA FARE IN FASE DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE: PAGAMENTI E CONSERVAZIONE FASCICOLO	123
<i>(di Gianluca Bozzelli e Concetta Laudiero)</i>	
5.1. Verifiche finali ed eventuali aggiornamenti	123
5.2. Farsi pagare i compensi professionali entro i limiti del contante e i divieti	124
5.3. Conservazione delle informazioni sulla clientela	126
 CAP. 6	
COSA FARE IN CASO DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI SPECIALI	131
<i>(di Gianluca Bozzelli)</i>	
6.1. Incarichi di delega alle vendite nelle espropriazioni forzate immobiliari e nelle procedure concorsuali	131
6.2. Incarichi di mediaconciliazione	136
6.3. Altri incarichi gestori	140
 CAP. 7	
ISPEZIONI E CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO	143
<i>(di Luca Fusco)</i>	
7.1. Ispezione e controllo antiriciclaggio da parte del Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza	143
7.1.1. Le Autorità di vigilanza	143
7.1.2. L'ambito oggettivo della verifica	145
7.1.3. Tipologie di verifica: ispezioni e controlli	147
7.2. Criteri di selezione dei soggetti, accesso, percorso della verifica, verbalizzazione e trasmissione degli atti alle autorità competenti	148
7.2.1. Criteri di verifica.....	148
7.2.2. Accesso: foglio di servizio	149
7.2.3. Percorso della verifica: controlli preliminari; accertamenti di merito; esame documentale; verifica a campione dei fascicoli antiriciclaggio	151

7.2.4. Verbale della verifica	154
7.2.5. Esito della verifica ed eventuale trasmissione alle Autorità competenti	156

CAP. 8

COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO

SANZIONATORIO	158
----------------------------	-----

(di Gianluca Bozzelli)

8.1. Sanzioni amministrative per violazione degli obblighi.....	158
8.2. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione	163
8.3. Inosservanza degli obblighi di conservazione	164
8.4. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.....	165
8.4.1. La determinazione della sanzione da applicare	166
8.5. Criteri di applicazione delle sanzioni: aggravanti, riduzioni e misure ulteriori	168
8.6. Estinzione dell'illecito: oblazione amministrativa e prescrizione	169
8.7. Inosservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore	170
8.8. Procedimenti sanzionatori per le violazioni in materia di antiriciclaggio	171

CAP. 9

OPPOSIZIONE GIUDIZIALE ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA

.....	181
-------	-----

(di Sara Bassolamento)

9.1. Ricorso in opposizione al decreto sanzionatorio: giurisdizione, competenza funzionale e territoriale del giudice	181
9.2. Indicazioni operative	185

CAP. 10

SANZIONI E RESPONSABILITÀ PENALI 187

(di Francesco Cafiero de Raho)

- 10.1. Art. 55 D.Lgs. 231/2007: l'odierna formulazione 187
- 10.2. Art. 55 D.Lgs. 231/2007: le modifiche del 2017 189
- 10.3. Norme antiriciclaggio ed assistenza e patrocinio in
giudizio 192
- 10.4. Responsabilità penali connesse alle vendite giudiziarie.. 194

CAP. 11

FUNZIONE, OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE CNF-COA E REGOLE TECNICHE

(di Giuseppe Miceli)

- 11.1. Funzioni antiriciclaggio e verifiche del COA (artt. 11,
comma 2; 16, comma 2 e 66, d.lgs. n. 231/2007) 197
- 11.2. Responsabilità e sanzioni disciplinari come conseguenza
delle violazioni antiriciclaggio (art. 66)..... 205
- 11.3. Obblighi di formazione e aggiornamento professionale
obbligatorio in materia antiriciclaggio, di deontologia ed
etica: materie formative obbligatorie (art. 11)..... 207

CAP. 12

MODULISTICA 210

(di Gianluca Bozzelli)

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE E SITOGRAFIA..... 271



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



CAP. 8

COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONE DI ILLECITI ANTIRICICLAGGIO: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

(di Gianluca Bozzelli)

SOMMARIO - 8.1. Sanzioni amministrative per violazione degli obblighi. - 8.2. Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione. - 8.3. Inosservanza degli obblighi di conservazione. - 8.4. Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. - 8.4.1 La determinazione della sanzione da applicare. - 8.5. Criteri di applicazione delle sanzioni: aggravanti, riduzioni e misure ulteriori. - 8.6. Estinzione dell'illecito: oblazione amministrativa e prescrizione. - 8.7. Inosservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. - 8.8. Procedimenti sanzionatori per le violazioni in materia di antiriciclaggio.

8.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Alcune premesse di carattere generale appaiono necessarie, prima di esaminare le sanzioni previste dal Decreto antiriciclaggio, specie rivolgendosi agli Avvocati. La legge 24 novembre 1981, n. 689, è il cardine in tema di sanzioni amministrative e persegue la *“finalità unitaria di contenere e di semplificare gli interventi della giustizia penale e più in generale di liberare la magistratura di una parte dei suoi compiti attuali per metterla in condizione di agire con maggiore efficacia e tempestività riguardo ai reati più gravi”*¹. Pur riconducendo all'ambito amministrativo una serie di sanzioni che avevano natura penale, nel perseguimento della dichiarata finalità, la legge impone alle sanzioni amministrative gli specifici principi tipici del modello penale - legalità, responsabilità personale, antigiuridicità, imputabilità e colpevolezza - anche prescindendo dalla circostanza che esse derivino dall'effetto di depenalizzazione o siano state originariamente dettate in ambito amministrativo².

In diverse occasioni, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha chiarito che le disposizioni fondamentali, quali gli artt. 6 e 7 della Convenzione, devono trovare applicazione a prescindere dalla qualificazione formale che gli Stati hanno attribuito alla

¹ Relazione al D.D.L. n. 1799 presentato alla Camera dei Deputati, 18 ottobre 1977.

² Sul punto, si fa qui ampio ricorso al recente contributo di G. M. ANTONELLI, *Le sanzioni amministrative in materia di antiriciclaggio*, in *Notariato*, 1, 2024, anche per gli ampi riferimenti giurisprudenziali e dottrinari; S. CIMINI, *Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche*, Napoli, 2017.

sanzione, definendola amministrativa piuttosto che penale. La sanzione andrà pertanto qualificata penale quando la portata inflittiva sia tale da assumere una connotazione tipica, quali lo scopo afflittivo-deterrente, la severità e la gravità di stampo penalistico delle conseguenze.

L'art. 1 della Legge n. 689/1981 positivizza il principio di **legalità**: *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”*. La norma è diretta applicazione del principio costituzionale sancito dall'art. 25 Cost., per cui *“nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*, riferendo alle reazioni *“punitive”* il principio di legalità ed **irretroattività**. Analogamente, deve ritenersi esteso alle sanzioni amministrative, o quantomeno a quelle *“punitive”*, il principio di **determinatezza**, corollario della legalità, che realizza una riserva di legge in senso assoluto, con divieto di interpretazione analogica (o estensiva) in *malam partem* e conseguente obbligo di retroattività in *bonam partem*. Una norma indeterminata nell'individuazione della condotta vietata lederebbe anche il **diritto di difesa**, garantito sia costituzionalmente (art. 24 Cost.) che dalla carta EDU (artt. 47 e 48 CEDU), potendosi ricomprendere ai fini sanzionatori e giudiziari qualsiasi tipo di condotta, che, valutata a posteriori, ben potrebbe essere contestata come illecito, quando l'impianto normativo non l'abbia definita con sufficienti limiti di ampiezza e precisa determinatezza. Cionondimeno, attenta dottrina³, ha affermato che sotto diversi profili il Decreto antiriciclaggio viola il principio di determinatezza, lasciando tanto l'interprete quanto gli incolpati in una condizione di difficoltà nell'individuazione degli elementi percettivi delle norme: costituirebbe un esempio di norma indeterminata, l'art. 23, comma 3 del Decreto, secondo cui gli Organismi di autoregolamentazione possono ampliare l'elenco dei fattori di rischio di riciclaggio, ovvero delle fattispecie sanzionate, con la conseguenza di una indeterminatezza della condotta sanzionata, eterointegrata da fonti spesso neppure aggiornate. Il principio della **riserva di legge** è corollario di quello di legalità: esso garantisce che la portata delle norme secondarie sia solo esplicativa (essenzialmente sotto il profilo tecnico) della norma di rango primario che positivizza l'illecito: questa deve già da sola contenere tutti gli elementi idonei ad individuare con certezza la condotta vietata.

Nel sistema antiriciclaggio, finisce per non corrispondere ai principi di legalità e determinatezza (nonché a quello di riserva di legge) la sostanziale attribuzione alla

³ Tra cui, oltre a quella già citata, va ricordato M. KROGH, *Considerazioni in ordine alla determinazione delle sanzioni antiriciclaggio*, Studio CNN n. 3 2021/B, p.2, secondo cui *“le disposizioni sull'adeguata verifica del cliente che si riflettono anche sulle norme relative all'obbligo di segnalazione sospetta sono “norme in bianco” o “parzialmente in bianco” nella misura in cui presuppongono nella loro applicazione l'emanazione, o anche l'emanazione, di regole tecniche da parte degli Ordini professionali (rectius: Organismi di autoregolamentazione) previo parere del Comitato di Sicurezza Finanziario (comma 3 dell'art. 23 e nel comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 231/2007)”*.

norma di rango secondario della funzione di determinazione della sanzione⁴. Appare infatti grave che delle semplici Circolari del MEF possano spingersi oltre la mera interpretazione applicativa della norma sanzionatoria, addirittura finendo per determinare le sanzioni da comminare in concreto, svolgendo funzione di fatto integrativa dell'astratta previsione dalla norma antiriciclaggio. Ad esempio, la Circolare MEF del 17 giugno 2022 (sulla quale nelle pagine che seguono ci si soffermerà)⁵, rubricata come disposizione operativa, non si limita affatto a fornire semplici istruzioni operative per il procedimento sanzionatorio previsto dalla normativa antiriciclaggio, in particolare per quanto riguarda le sanzioni da irrogare ai soggetti obbligati ritenuti inadempienti (non sottoposti alla vigilanza di settore).

La giurisprudenza nazionale ha più volte affermato l'illiceità di tale estensione preceettiva alle disposizioni regolamentari e interpretative, in base ai principi di legalità e riserva di legge: *“Tale sistema viola all'evidenza il principio della riserva di legge posto che individua solo i destinatari e la sanzione mentre rinvia per la definizione del precetto alla fonte sub-legislativa che, nella specie, ha la forma di atto amministrativo e senza che del precetto sia predeterminato dalla legge l'oggetto specifico. Pertanto la fonte sub-legislativa può solo integrare una fattispecie già delineata nella sua sostanza precettivo-comportamentale dalla legge e non costituire direttamente la fonte della fattispecie”*⁶. In sostanza la Circolare MEF nell'interpretare i concetti di *“sistematicità”*, *“ripetizione”* e *“pluralismo”* delle condotte sanzionate, individua elementi di determinazione della sanzione da applicare e fornisce qualificazione ai concetti, stabilendo delle fasce di sanzioni tra l'eccessivo *range* di variabilità - tra un minimo ed un massimo - stabilito dalla legge. In tal modo, la fonte sub-legislativa si spinge oltre il sistema costituzionalmente orientato, fissando nella sostanza la concreta sanzione applicata, che viene di fatto sottratta alla disciplina della norma primaria⁷. Sotto tale profilo, nell'impianto normativo antiriciclaggio appare fortemente

⁴ In tal senso, principio già espresso dalla Corte cost., 8 luglio 1971, n. 168 e più volte anche dalla S.C.: cfr., *ex multis* Cass. Civ. 1° giugno 2010, n. 13344.

⁵ La Circolare MEF DT-56499 del 17 giugno 2022 *“Circolare recante istruzioni operative relative al procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante disposizioni per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV direttiva antiriciclaggio)”* sostituisce la precedente Circ. MEF Prot. DT 54071 del 6/7/2017 ed è rinvenibile in https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/prevenzione_reati_finanziari/normativa/circolare-prot.-DT-56499-del-17-06-2022.pdf

⁶ Cass. Civ. 20 novembre 2003, n. 17602, in materia di sanzioni Consob; analogamente, Cass. Civ. 22 luglio 2004, n. 13649, Cass. Civ. 26 aprile 2006, n. 9584.

⁷ Ancora cfr. KROGH, *op. cit.*, secondo cui *“Basti pensare che in caso di violazione dell'obbligo di segnalazione si parte, per l'ipotesi lieve da una sanzione minima di euro 3.000, prevista dal 1° comma dell'art. 58 del d.lgs. n. 231/2007, per arrivare all'ipotesi più grave prevista dal comma 4 lett. b) del medesimo articolo ad euro 1.000.000: una forbice per la violazione dell'omessa segnalazione che pertanto varia da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 1.000.000 di euro”*.



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



CAP. 12

MODULISTICA¹

(di Gianluca Bozzelli)

A. DOCUMENTAZIONE

Il fascicolo generale antiriciclaggio contiene:

1. DISCIPLINARE ANTIRICICLAGGIO DELLO STUDIO LEGALE

All'interno del disciplinare sono elencate le prassi utilizzate nello Studio per la collaborazione attiva, per l'organizzazione delle procedure di formazione, per l'organizzazione delle procedure per l'adeguata verifica, per le procedure conservazione, per le procedure riferite alle operazioni sospette, per le procedure riferite al *Whistleblowing*, per le procedure riferite all'uso dei contanti e per le procedure del controllo costante.

Note operative:

- stampare e conservare una copia informatica e una versione cartacea della presente *Guida*;
- stampare e conservare una copia informatica e una versione cartacea dei moduli, schemi e dichiarazioni e documenti inclusi nella presente *Guida* e anche tutti quelli ritenuti utili per la determinazione delle migliori prassi dello Studio legale;
- personalizzare il disciplinare secondo la struttura dello Studio legale fisica e informatica (spazi e luoghi di conservazione delle pratiche), secondo la presenza e la collocazione di eventuale personale dipendente e di collaborazione, incluse eventuali condivisioni di spazi strutture con altri Avvocati indipendenti;
- disporre e conservare il *Disciplinare* in luogo facilmente accessibile al personale e ai collaboratori e di agevole rinvenimento in caso di controlli o ispezioni.

Tale prima predisposizione rappresenta un'apprezzabile soluzione per l'adempimento dell'obbligo di stabilire un presidio antiriciclaggio, costituendo un manuale operativo utile, sia al fine di comprendere e farsi guidare negli adempimenti, sia ai fini della prova di avervi adempiuto.

¹ I suggerimenti ivi contenuti ed in particolare l'utilizzo dei modelli predisposti non potranno generare responsabilità alcuna nei confronti dell'autore.

2. DOCUMENTO AVR (AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO)

(ai sensi degli artt. 15 comma 2 e 4 e 16 commi 1, 3 e 4 e eventualmente ai sensi della regola tecnica n. 4 emanata dal CNF e dal CSF, per adeguare la struttura organizzativa dello Studio legale alla mitigazione del rischio Riciclaggio - Autoriciclaggio - Finanziamento al Terrorismo e Reimpiego di capitali illeciti)

Note operative

Il Documento AVR contiene il calcolo attesta la misurazione del rischio inerente dello Studio legale e delle vulnerabilità a data certa risultato con rischi non significativi.

Per il rischio inerente sono stati calcolati i seguenti fattori di rischio: Tipologia della clientela, Area geografica di operatività, canali distributivi, servizi professionali offerti. Per la misurazione delle vulnerabilità dello Studio vengono calcolati i seguenti fattori di rischio: Organizzazione per la formazione, Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela, Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni, Organizzazione in materia di segnalazioni *Wistleblowing*, di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante.

Determinato il rischio residuo (frutto della somma ponderata del rischio inerente e del livello di vulnerabilità dello Studio legale), lo scrivente con la tabella annessa ha calcolato il rischio effettivo dal quale ha desunto la tipologia di adeguata verifica da applicare al caso concreto.

DOCUMENTO AVR
(autovalutazione del rischio dello studio legale)

I. DESCRIZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Tipologia giuridica: Studio legale [*specificare se associato o società ex art. 4-bis L. 247-2012*]

Anno di inizio dell'attività: _____

Localizzazione della/e sede/i: _____

Organizzazione interna: Avvocati _____ / Praticanti _____ / Dipendenti _____ /
Tirocinanti _____ / Altri professionisti _____

Eventuali peculiarità e specializzazioni: _____

Tipologia prevalente di clientela: (es. persone fisiche, persone giuridiche, pubbliche amministrazioni etc.) _____

Origine geografica prevalente della clientela (es: residenti o aventi sede nella città, nella regione ove si svolge l'attività; ovvero soggetti prevalentemente stranieri?) _____

Prevalente tipologia delle prestazioni professionali richieste: (rapportata appunto ad una ricognizione di ciò che il professionista tipicamente è stato chiamato a svolgere in passato; es: consulenza in materia stragiudiziale nel settore bancario - consulenza stragiudiziale in materia di distribuzione commerciale o agenzia - assistenza nella redazione di piani concordatari, accordi di ristrutturazione o altri documenti relativi a procedure pre-fallimentari o inerenti le imprese in crisi - assistenza prevalente in materia giudiziale) _____

Gradazione (espressa con punteggio) di intensità da adottare per le misurazioni del rischio inerente e della vulnerabilità, secondo *CNF, Criteri e metodologie di AVS, 2019*:

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

II - RISCHIO INERENTE

Tabella (II.A) - Misurazione del livello di rischio inerente

Fattori di rischio	Criteri di valutazione	Indici di rischio (da 1 a 5)
Tipologia clientela	La valutazione va effettuata tenendo conto delle caratteristiche oggettive e soggettive della clientela; a titolo esemplificativo, incidono elementi quali il tipo di attività dei clienti (esposta o meno ad infiltrazioni criminali o legata a particolari settori più a rischio), l'inquadramento giuridico, la presenza o meno di organismi o Autorità di controllo (collegio sindacale, revisore, Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001), la complessità e la dimensione aziendale, il volume e l'ammontare delle transazioni del cliente, la presenza di persone politicamente esposte ovvero di soggetti sottoposti a indagini o procedimenti penali, ovvero aventi legami con soggetti a rischio o censiti in liste c.d. antiterrorismo, la presenza di enti no profit con elementi di potenziale rischio di finanziamento del terrorismo, la qualifica di soggetto destinatario degli obblighi anticiclaggio in capo allo stesso cliente del professionista. Si reputa che: - un numero molto esiguo di clienti (10%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 1; - un numero molto limitato di clienti (tra il 11 e il 25%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 2; - un numero significativo di clienti (tra il 26% e il 40%) individuati in sede di adeguata verifica come ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 3; - un numero molto significativo di clienti (tra il 41% e il 60%) ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 4. - un numero molto significativo di clienti (oltre il 61%) ritenuti ad alto rischio possa determinare un indice di rischio pari a 5.	[...]